



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA

MILAZZO

(Molo Marullo, 8 - ☎090-9281110 ☎090-9222612 - e-mail: milazzo@guardiacostiera.it)

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

PIANO GESTIONE RIFIUTI DEL PORTO DI PORTOROSA

Ordinanza n. 61 / 13

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo;

VISTI la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi;
il Decreto Legislativo n.182 del 24.06.2003, recante “Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 17.11.2005, n. 269 “Regolamento attuativo degli artt. 31 e 33 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n.22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”;
il D.P.R. n.691 del 23.08.1982 recante “Attuazione della direttiva CEE N.75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati”, con il quale è stato istituito il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati;
l’art.9-quinquies della Legge n.475 del 09.11.1988, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, con la quale è stato istituito il “Consorzio Obbligatorio delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi”, così come riformulato dall’art. 235 del D.L.vo 152/2006;
il Decreto Legislativo n. 95 del 27.01.1992, recante “Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati”;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 406 in data 28.04.1998, recante “Norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti”;
la Circolare n.UL/2004/1825, in data 09.03.2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in materia di “Normativa riguardante le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con Legge n.47 in data 27.02.2004”;
il Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2001, recante “Misure relative alla gestione ed alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi che effettuano tragitti internazionali”;
il D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 in materia di “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art.24 della legge 31.07.2002, n.179;
la legge n.84 in data 28.01.1994, recante disposizioni sul riordino della legislazione in materia portuale;
il Decreto Ministeriale in data 14.11.1994, in materia di identificazione di servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale;

la propria nota prot. n. 20538 in data 19.07.2013 di trasmissione alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento delle acque e dei rifiuti della versione aggiornata del presente Piano per eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 5 comma 6 del Decreto Legislativo n. 182/2003 stabilisce che “Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto”;

RITENUTO necessario rivedere ed aggiornare la propria Ordinanza n. 35/2009 in data 05/06/2009 come modificata dall'Ordinanza n. 86/2010 in data 01.12.2010;

VISTI gli artt. 17, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, e 77 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Generalità)

E' approvato il “**REGOLAMENTO/PIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL PORTO DI PORTOROSA**”, allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 2

(Entrata in vigore - Aggiornamenti)

Il presente Regolamento sarà reso esecutivo successivamente all'individuazione del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nell'ambito del predetto porto, nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente.

La propria Ordinanza n. 35/2009, datata 05/06/2009 come modificata dall'Ordinanza n.86/2010 in data 01.12.2010, è abrogata.

Il presente piano sarà aggiornato almeno ogni tre anni, come previsto dall'art. 5.6 del D.L.vo 182/2003 e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi e/o esigenze del porto e dei servizi.

La pubblicità della presente Ordinanza e dell'allegato piano verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di quest'ufficio, l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.milazzo.guardiacostiera.it.

Articolo 3

(Sanzioni)

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e qualora il fatto non costituisca diverso illecito, saranno applicate le sanzioni previste dalla Parte IV^a - Titolo VI – del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, art.13 del D.L.vo n.182/2003 e/o artt.1166 e 1174 Cod. Nav.

Milazzo, 16/09/2013

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DAI RESIDUI DEL CARICO

PORTO DI PORTOROSA

***Elaborato ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 2003
n°182***



Edizione luglio 2013

REGOLAMENTO/PIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL PORTO DI PORTOROSA

TITOLO I **PARTE GENERALE**

Articolo 1 ***(Generalità)***

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui agli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, ed a quelle di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 182, relativamente al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto, nell'ambito della rada e del porto di Portorosa.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 182 del 24.06.2003 ed alle altre norme applicabili in materia di legislazione ambientale.

Articolo 2 ***(Definizioni)***

Ai fini del presente piano, rinviando per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 182 si intende per :

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

e) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

f) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

g) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta all'albo dei

gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

h) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

i) nave: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

j) peschereccio: qualsiasi unità equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

k) unità da diporto: unità di qualunque tipo e lunghezza a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;

l) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

m) Autorità competente: l'Autorità Marittima di Milazzo;

n) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

o) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

q) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

r) sterilizzazione: processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica, deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del D.M. Sanità 22 maggio 2001;

s) MARPOL 73/78: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662.

Articolo 3 *(Obiettivi del Piano)*

L'attuazione del presente piano è preordinata ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani, speciali pericolosi e non pericolosi: ritiro, sterilizzazione ove prevista (ad esempio per rifiuti alimentari sbarcati da navi provenienti da Paesi extra-UE, ai sensi del Decreto 22 maggio 2001 del Ministero della Sanità, ora Ministero della Salute), trasporto, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso all'illecito sversamento in mare;

b) organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed

economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;

c) attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, urbani e da avviare a recupero: carta, vetro, imballaggi leggeri in plastica, acciaio, alluminio, ecc.);

d) approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

Articolo 4

(Campo di applicazione)

La presente Ordinanza si applica:

- a) alle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto, italiane e non, che fanno scalo o che operano nel porto di Portorosa o ancorate nelle relative rade;
- b) agli equipaggi, ai passeggeri ed alle persone a qualsiasi titolo presenti a bordo delle navi di cui al precedente punto a);
- c) ai responsabili ed al personale delle Ditte che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti originati dalle unità di cui al precedente punto a).

Articolo 5

(Esclusioni)

E' esclusa dalla disciplina di cui alle presenti norme la gestione di:

- materiali comunque provenienti da fondali marini, compresi quelli portuali, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
- rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali di terraferma;
- parti meccaniche, accumulatori e materiali provenienti dalle navi e diretti presso cantieri o officine per verificarne l'efficienza ovvero ripristinarne il funzionamento.

Dall'applicazione delle norme di cui alla presente Ordinanza sono escluse le unità in costruzione ovvero in fase di allestimento presso i cantieri navali ovvero le unità per cui siano in corso interventi di riparazione e/o manutenzione da parte di cantieri navali e/o officine meccaniche ubicati nel porto di Portorosa. In tali casi i responsabili dei citati cantieri e/o officine provvederanno al conferimento, trasporto o smaltimento dei rifiuti ai sensi della vigente normativa applicabile al ciclo di produzione.

Sono inoltre escluse le navi militari, da guerra ed ausiliarie e le altre navi possedute dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 6

(Divieti)

Ferme restando le disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi, previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73- 78), nell'ambito delle acque adiacenti il porto oggetto della presente ordinanza e, più in generale nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Milazzo, è vietato a tutte le navi scaricare in mare rifiuti.

Nelle aree demaniali portuali e nelle strade all'interno del porto sopracitato è vietato l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata di rifiuti, sia allo stato liquido che

solido.

E' vietato introdurre nei cassonetti e/o contenitori materiali e/o sostanze di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi risultano destinati.

E' fatto altresì divieto di procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento.

Articolo 7

(Riferimenti normativi)

Il presente Piano è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi;

il Decreto Legislativo n.182 del 24.06.2003, recante "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 17.11.2005, n.269 "Regolamento attuativo degli artt.31 e 33 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate";

il D.P.R. n.691 del 23.08.1982 recante "Attuazione della direttiva CEE N.75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati", con il quale è stato istituito il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati;

l'art.9-quinquies della Legge n.475 del 09.11.1988, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, con la quale è stato istituito il "Consorzio Obbligatorio delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi", così come riformulato dall'art.235 del D.lvo 152/2006;

il Decreto Legislativo n.95 del 27.01.1992, recante "Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati";

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.406 in data 28.04.1998, recante "Norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti";

la Circolare n.UL/2004/1825, in data 09.03.2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in materia di "Normativa riguardante le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con Legge n.47 in data 27.02.2004";

il Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2001, recante "Misure relative alla gestione ed alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi che effettuano tragitti internazionali";

il D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 in materia di "Regolamento recante disciplina della

gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della legge 31.07.2002, n.179;

il Decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione n.432, in data 19.04.2000, quale "Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE";

TITOLO II **IMPOSTAZIONE METODOLOGICA**

A) TIPOLOGIA DEL TRAFFICO

La valutazione del fabbisogno si è basata sull'analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto in premessa citato che ordinariamente fanno scalo o che normalmente sono stanziali nel porto di Portorosa (unità da pesca, unità adibite al trasporto passeggeri, unità da diporto). Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si può articolare in tre sottosistemi:

- 1) raccolta e gestione dei rifiuti delle navi trasporto passeggeri;
- 2) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
- 3) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto.

B) TIPOLOGIA DEI RIFIUTI

Sulla base della tipologia dei rifiuti prodotti, secondo la Convenzione Marpol 73/78 e relativi annessi i rifiuti prodotti dalle navi possono essere suddivisi in:

- ☐ ☐ **OIL** (ANNESSO I) rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne e residui di carico) e residui oleosi di macchina (acque di sentina, etc.);
- ☐ ☐ **SEWAGE** (ANNESSO IV) Acque nere;
- ☐ ☐ **GARBAGE**

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da navi nazionali e straniere, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 4 dell'art. 3 del D.M. 22 maggio 2001.

C) ASPETTI GESTIONALI

Tenuto conto che il porto di Portorosa non è interessato da navi chimichiere, né da navi cisterna e quindi non è necessario prevedere impianti di ricezione per le sostanze nocive di cui all'Annesso II e III alla Marpol 73/78, né di acque di lavaggio o residui del carico di cui all'Annesso I alla Marpol il gestore deve assicurare:

- a) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti di provenienza dagli scarti di cucina e di camera per navi comunitarie ed extracomunitarie;
- b) il ritiro, il trasporto, il recupero o lo smaltimento degli altri rifiuti prodotti dalle navi (scarti di materiale marinaresco, cavi, reti, etc...);
- c) il ritiro ed il conferimento all'impresa mandataria dei Consorzi obbligatori degli olii esausti e dei rifiuti al piombo e dei Consorzi obbligatori delle batterie esauste (COBAT);
- d) il ritiro ed il trasporto allo smaltimento di acque biologiche nere o acque reflue, così come definite dall'allegato IV della MARPOL;
- e) il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti farmaceutici. Rifiuti da medicazione e da strutture infermieristiche di bordo che vanno gestiti con le stesse modalità dei rifiuti ospedalieri (ROT).

L'organizzazione, in base al presente Piano, non prevede, in quanto ritenute non necessarie in relazione ai traffici, le sottoelencate situazioni:

- ritiro rifiuti *garbage* da navi in rada;
- pretrattamento dei rifiuti raccolti in ambito portuale;
- lo smaltimento dei rifiuti in ambito portuale

In relazione a tale ultimo capoverso, resta inteso che la raccolta dei rifiuti è finalizzata al conferimento degli stessi presso centri autorizzati di smaltimento.

TITOLO III **ADEMPIMENTI**

Articolo 8 *(Obblighi di notifica)*

Il Comandante di ogni nave diretta verso il porto di Portorosa dovrà adempiere agli obblighi di notifica previsti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n.182/2003, nelle premesse citate, con la **compilazione del modulo (allegato "A")** da trasmettere alla Capitaneria di Porto di Milazzo con le seguenti modalità:

- almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Portorosa, se detta destinazione è nota;
- non appena la destinazione del porto di Portorosa è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e, qualora ne fosse fatta richiesta, messe a disposizione dell'Autorità Marittima.

A tali obblighi di notifica **non sono tenuti i pescherecci e le unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.**

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti (ex articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 182/2003), forniranno le informazioni di cui sopra solo nel caso in cui intendano effettuare il conferimento.

Articolo 9 *(Trattamento dei rifiuti)*

Su tutte le navi, per quanto possibile, nei locali frequentati dall'equipaggio e dai passeggeri devono essere collocati idonei avvisi in lingua conosciuta dalle persone presenti a bordo, illustranti il divieto generale di scarica in mare di rifiuti, la disciplina per la raccolta e la ritenzione a bordo degli stessi e le sanzioni previste per i contravventori.

Sulle navi è consentito il trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurre il volume, mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti idonei a tal fine da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane dal R.I.Na., e che le operazioni di trattamento non costituiscano potenziale pericolo di scarica, anche accidentale, di rifiuti in mare.

Ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano viaggi internazionali ed ai rifiuti sanitari si applicano rispettivamente le disposizioni vigenti in materia (Decr. Min. San. del 22.05.2001 – D.P.R. 25 luglio 2003 n.254, richiamato all'art. 227 D.Lgs.152/2006).

Ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti urbani ubicati in ambito portuale dovranno essere utilizzati, secondo le varie tipologie (carta, plastica, vetro,etc), i cassonetti e/o contenitori per la raccolta differenziata dislocati nelle varie zone portuali.

Articolo 10

(Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo)

Al fine di attuare correttamente le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, gli stessi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo, indicativamente secondo le seguenti tipologie:

GARBAGE

- rifiuti di natura organica (rifiuti di cucina e mensa)
- plastica (inclusi cavi sintetici, reti da pesca, sacchi, bottiglie.....);
- metalli (che a loro volta dovranno essere ulteriormente suddivisi: ad es. ferro, alluminio....);
- carta, materiali cartacei e di fibra vegetale per l'imballaggio;
- vetro;
- rifiuti urbani misti (non differenziabili)
- oli e grassi commestibili.

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

RIFIUTI SPECIALI DI NATURA OLEOSA

Per le finalità di cui al presente articolo, il Comando di bordo dovrà disporre la predisposizione di idonei contenitori di raccolta accuratamente segnalati per tipologie di rifiuti.

Dall'obbligo da cui al precedente capoverso sono esonerate le unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, che devono comunque procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo, opportunamente confezionati e di conferirli presso gli idonei cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, posizionati in prossimità degli approdi o nell'ambito portuale.

Articolo 11

(Confezionamento dei rifiuti)

I rifiuti alimentari dovranno essere posti in sacchetti sostenuti da idonei contenitori igienici ubicati nei locali dove avviene la produzione dei rifiuti stessi: detti sacchi dovranno essere raccolti all'interno di contenitori a perfetta tenuta, posizionati all'esterno dei locali equipaggio e passeggeri, che dovranno essere frequentemente puliti e disinfettati.

I rifiuti di alimenti - prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri-provenienti da Paesi extra-U.E., per essere trasferiti a terra, dovranno essere confezionati

in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore utilizzato dovrà possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.

I rifiuti – costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi U.E., dovranno essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti di cui sopra, qualora siano riuniti con questi ultimi.

I rifiuti diversi da quelli alimentari, non classificabili pericolosi, dovranno essere raccolti, secondo le disposizioni in precedenza indicate (raccolta differenziata), all'interno di idonei contenitori, ubicati all'esterno dei locali equipaggio e passeggeri, diversi da quelli destinati alla raccolta di rifiuti alimentari.

I rifiuti classificati pericolosi dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigenti sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuto.

Articolo 12

(Compartimenti per la raccolta dei rifiuti)

I compartimenti destinati alla raccolta dei rifiuti devono essere a tenuta stagna ed avere caratteristiche tali da poter essere facilmente lavabili, disinfettabili e fra loro raccordabili in modo da evitare la dispersione dei rifiuti in mare o nell'ambiente circostante durante le operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.

Per la bonifica dei compartimenti da colaggi o acque di lavaggio e meteoriche, nonché delle sostanze disinfettanti che si raccolgono sul fondo, dovranno essere impegnati sistemi di esaurimento a tal fine dedicati, avendo cura di adottare ogni possibile cautela per evitare sversamenti in mare anche accidentali.

I boccaporti dei compartimenti dovranno essere di altezza sufficiente ad impedire che i rifiuti raccolti possano accidentalmente riversarsi in mare e perfettamente ricoperte, anche con teloni mobili, al fine di evitare che durante la sosta dell'unità all'ormeggio, in attesa del conferimento dei rifiuti, possano svilupparsi esalazioni moleste, proteggendo al contempo i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali.

Articolo 13

(Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave)

E' fatto obbligo a tutte le navi, prima di lasciare il porto di Portofino o la relativa rada, di conferire alla Ditta di cui al successivo art. 17 i rifiuti prodotti durante la permanenza.

Eventuale deroga potrà essere concessa dalla Capitaneria di Porto di Genova, sentiti a seconda dei casi l'Autorità Sanitaria competente e/o il Chimico del porto, qualora la nave presenti una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli stimabili che, in base alla tipologia della nave ed al numero delle persone presenti a bordo, saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. In tal caso verrà rilasciata apposita autorizzazione.

Detta deroga non potrà essere concessa qualora l'Autorità marittima locale ritenga che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui

detto porto non sia conosciuto e sussista il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare.

La Capitaneria di Porto di Milazzo potrà disporre, all'arrivo della nave in porto o in rada, l'immediato conferimento dei rifiuti presenti a bordo, qualora ritenga che la nave non abbia sufficiente capacità di stoccaggio residua, anche in considerazione del tempo di permanenza della nave.

Le operazioni di trasbordo di rifiuti sulle imbarcazioni e/o sui mezzi terrestri adibiti alla raccolta degli stessi devono essere eseguite, da parte del personale di bordo e della/e Ditta/e di cui al successivo articolo 17, con la massima celerità consentita, fermo restando l'obbligo di adottare ogni possibile cautela a prevenirne la fuoriuscita accidentale in mare e/o sul ciglio banchina.

A tal fine i sacchi contenenti i rifiuti, nell'imminenza delle operazioni di trasbordo, dovranno essere preventivamente concentrati in una idonea zona di bordo in prossimità del punto di sbarco.

Il trasbordo di rifiuti dovrà essere effettuato in ore diurne e, nel caso di ritiro dei rifiuti mediante mezzi nautici, anche con condizioni meteomarine favorevoli. Eventuali deroghe potranno essere, di volta in volta, valutate e concesse, con carattere di eccezionalità, da parte dell'Autorità Marittima, mediante il rilascio di apposita autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del decreto n°182/2003, le disposizioni dei punti precedenti non si applicano alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, tuttavia le stesse dovranno ottemperare a quanto previsto dal successivo articolo 14.

Articolo 14

(Conferimento dei residui del carico e rifiuti prodotti dalla nave (acque di sentina))

I Comandanti della nave devono conferire le acque di sentina ad un impianto portuale di raccolta, in base alle disposizioni della Convenzione Marpol 73/78.

Le acque di sentina sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente, possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n.269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'allegato 3 allo stesso Decreto, come modificato dal comma 3 dell'art. 232 del D.lvo 152/2006.

Sono inoltre autorizzati a conferire dette acque presso gli stessi impianti, nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

Gli impianti di cui sopra effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose sono debitamente autorizzazioni ai sensi della vigente normativa di settore.

Fino alla data di entrata in vigore della predetta specifica normativa semplificata sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.

Articolo 15

(Conferimento di particolari categorie di rifiuti prodotti da unità da pesca e da diporto)

Oli esausti, batterie al piombo esaurite, altri rifiuti piombosi e filtri provenienti da unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori collocati nell'area attrezzata, meglio individuata come "Isola Ecologica", realizzata in ambito portuale.

I conferimenti presso l'isola ecologica potranno avvenire negli orari di apertura della stessa, alla presenza del soggetto responsabile individuato nella Ditta concessionaria del servizio di cui al successivo art.17. Tali orari saranno fissati con apposita ordinanza al momento dell'affidamento del servizio in concessione.

I comandanti/conducenti delle unità di cui al 1° capoverso del presente articolo ovvero il personale incaricato della Ditta di cui all'art.17, in occasione delle operazioni di conferimento dei rifiuti di cui trattasi, dovranno adottare ogni possibile misura precauzionale al fine di evitare spargimenti e/o dispersioni degli stessi nell'ambito delle aree e degli specchi acquei portuali.

Le ricevute (*documenti di conferimento*) rilasciate dalla Ditta concessionaria a seguito di ogni conferimento dovranno essere conservate tra i documenti di bordo per un periodo di 5 (cinque) anni.

Articolo 16

(Registrazione delle operazioni di conferimento)

Il Comando di bordo di ogni nave, ad esclusione di quelle indicate al precedente articolo, è obbligato a registrare tutte le operazioni connesse al ritiro dei rifiuti da parte della Ditta incaricata ed a conservare nell'archivio di bordo la documentazione relativa a dette operazioni al fine di rendere possibili i controlli e le verifiche sull'osservanza e le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

In tal senso, nei casi previsti dall'ANNESSO V Marpol, le unità navali devono essere munite del **registro rifiuti (Garbage record book)** e di un relativo **piano di smaltimento (Garbage Management plan)**.

Il comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti, nel registro (Garbage record book) previsto dall'annesso V alla MARPOL 73/78, e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.

Articolo 17

(Ditta incaricata del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti)

Il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico verrà svolto dalla Ditta che risulterà vincitrice della gara ad evidenza pubblica/trattativa privata appositamente indetta.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti di bordo comprende:

- a) raccolta differenziata dalle navi dei rifiuti prodotti e dei residui del carico;
- b) gestione e trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per

- l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti dai Paesi extra U.E.;
- c) gestione e trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti dai Paesi U.E., qualora siano riuniti con i rifiuti di cui al punto precedente;
 - d) gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, compresi i prodotti farmaceutici di bordo scaduti;

Per le relative operazioni di recupero/smaltimento la Ditta incaricata del servizio dovrà conferire i rifiuti provenienti da bordo esclusivamente presso gli impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Nelle more dell'espletamento della procedura di selezione ad evidenza pubblica di cui all'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 182/03, finalizzata dall'individuazione di un unico prestatore del servizio di raccolta, il conferimento degli stessi deve essere garantito a mezzo Ditte abilitate, iscritte nell'Albo Nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione e smaltimento dei rifiuti (preventivamente contattate in nome e per conto degli armatori dalle Agenzie marittime raccomandatarie delle navi e/o da altri soggetti interessati) e che siano comunque in possesso della prescritta autorizzazione regionale, qualora non sussista l'obbligo d'iscrizione al menzionato albo nazionale.

Prima dell'avvio dell'attività di ritiro, il soggetto interessato dovrà previamente documentare il possesso dei citati requisiti alla Capitaneria di porto di Milazzo ai sensi delle vigenti ordinanze locali.

Resta salva la possibilità che ditte specializzate vengano autorizzate ad espletare il servizio di ritiro dei rifiuti dalle unità navali in rada o in banchina, con l'impiego di mezzi nautici a ciò espressamente adibiti, dotati delle prescritte autorizzazioni sanitarie al trasporto dei rifiuti.

Articolo 18

(Obblighi per la Ditta incaricata del servizio)

La Ditta concessionaria del servizio è altresì responsabile della gestione dell'Isola Ecologica di cui al precedente art. 15; la stessa provvederà alla sua apertura per i conferimenti ed alla successiva chiusura, secondo gli orari stabiliti da apposita ordinanza.

Il ritiro dei rifiuti dalle navi provenienti da località dichiarate "zone infette"- sottoposte ad ordinanza di sanità per una delle malattie infettive previste dal Regolamento di Sanità Internazionale di Ginevra - è condizionato all'ammissione delle stesse alla libera pratica sanitaria.

Al momento del conferimento la Ditta concessionaria del servizio deve compilare, in duplice copia, il **documento di conferimento (Allegato "B")** e deve provvedere a consegnarlo al soggetto produttore dei rifiuti. Una delle copie deve esser trattenuta dal gestore del servizio ed una deve essere consegnata al soggetto che conferisce; inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto che conferisce e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti.

Per la definitiva fase di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non la ditta concessionaria del servizio dovrà completare il formulario di identificazione (ex art.193 co.1 del Decreto Legislativo n. 152/2006), con l'indicazione di:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Tale formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal soggetto gestore che assume la detenzione del rifiuto e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al soggetto gestore (detentore) che assume la detenzione del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il formulario non va redatto per le operazioni di trasporto dei rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Il soggetto gestore del servizio portuale di raccolta deve consegnare a chi effettua il conferimento il modulo per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze (Allegato "C")

La Ditta di cui al precedente articolo 17, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, è obbligata ad inviare, all'occorrenza, i mezzi terrestri e/o natanti adibiti al ritiro dei rifiuti sotto bordo alle navi ormeggiate nel porto di Portorosa e/o all'ancora nella relativa rada.

Articolo 19

(Comunicazioni per il catasto dei rifiuti e registri di carico e scarico)

La Ditta di cui al precedente articolo 17 è tenuta ad effettuare la comunicazione annuale prevista all'articolo 189 del D.lgs n. 152/2006, relativa alla quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti di bordo che siano stati recuperati e successivamente smaltiti dalla Ditta stessa.

Per i fini di cui sopra, la Ditta interessata ha l'obbligo di tenuta del registro previsto dall'art. 190 del D.lgs 152/2006.

Articolo 20

(Personale e mezzi per la raccolta e trasporto rifiuti)

I mezzi terrestri per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di bordo devono risultare conformi alle specifiche prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, con caratteristiche tali da impedire il rilascio nell'ambiente dei materiali e delle sostanze trasportate.

I mezzi nautici impiegati per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di bordo devono risultare conformi alle specifiche prescrizioni stabilite dalla vigente normativa ed essere abilitati allo svolgimento del relativo servizio, con particolare riferimento al trasporto di rifiuti pericolosi ed all'indicazione della relativa classe. Detti mezzi nautici, così autorizzati, non potranno essere adibiti ad alcun altro tipo di servizio.

Il personale della Ditta concessionaria dovrà essere dotato di equipaggiamento ed attrezzature idonee alla tipologia di rifiuti trattati.

TITOLO IV

A) DATI STORICI RELATIVI AL TRAFFICO

1. PORTO DI PORTOROSA

Motonave traffico passeggeri

La motonave per il trasporto passeggeri opera nel porto di Portorosa essenzialmente nel solo periodo estivo (tre mesi), con partenze per le isole Eolie giornaliere.

Unità adibite alla pesca

Il numero totale di unità adibite alla pesca è di circa 26 M/P con un TSL (medio totale) pari a 9,9.

Unità da diporto

Nel porto di Portorosa sono previsti n° 659 posti barca (non tutti utilizzati).

Dai dati sopra citati si deduce che la gran parte dei rifiuti prodotti nel porto di Portorosa deriva dall'attività del naviglio da pesca e da diporto.

TITOLO V

Articolo 21

(Procedure di raccolta)

Per migliorare lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, si definiscono le seguenti modalità di raccolta per i codici CER rifiuti:

A) GESTIONE DEI RIFIUTI GARBAGE

Codice CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI GARBAGE: Urbani-carta- vetro-plastica	
20 01 01	Carta e cartone	<i>Non pericoloso</i>
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	<i>Non pericoloso</i>
20 01 02	Vetro	<i>Non pericoloso</i>
20 01 39	Plastica	<i>Non pericoloso</i>
20 01 40	Metallo	<i>Non pericoloso</i>
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa	<i>Non pericoloso</i>
20 01 25	Oli e grassi commestibili	<i>Non pericoloso</i>
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	<i>Non pericoloso</i>
20 01 10	abbigliamento	<i>Non pericoloso</i>

Date le dimensioni e la conformazione dell'area portuale per alcune tipologie di rifiuti garbage (materiale marinaresco, materiale ferroso o in plastica come reti e cavi) si ravvisa la necessità di provvedere al conferimento dei rifiuti in contenitori forniti dal gestore, distribuiti lungo tutto l'ambito portuale a distanza non superiore ai 150 mt l'uno dall'altro, direttamente da parte dell'equipaggio delle unità.

Il gestore, pertanto, dovrà posizionare, alle distanze sopra indicate, 1 contenitore per la raccolta degli RSU, 1 per la raccolta della carta, 1 per la raccolta della plastica ed 1 per il vetro, ognuno di capacità pari a lt 1000.

Totale personale operativo: almeno 2 unità, con il ritiro dei rifiuti conferiti secondo le seguenti modalità:

- da ottobre a maggio: 2 volte la settimana;
- da giugno a settembre: 3 volte la settimana.

Nel caso in cui si risultasse necessario provvedere al ritiro dei rifiuti con maggiore frequenza, il gestore deve provvedere ad incrementare la frequenza del ritiro.

Il gestore fornisce al comando nave i contenitori idonei oltre al materiale informativo sulla modalità di suddivisione dei rifiuti al momento della produzione.

Il gestore, su richiesta della nave, deve comunque essere in grado di provvedere alla raccolta dei rifiuti direttamente dal punto di ormeggio (o di fonda) dell'unità. In tal caso il costo del servizio è a totale carico dell'utente e consiste in un diritto fisso di chiamata e un costo al metro cubo ritirato per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato.

Il Comando nave, nel caso in cui voglia provvedere al conferimento direttamente dal punto di ormeggio (o di fonda), deve trasmettere la notifica con la tempistica di cui all'art. 6 del Titolo III.

Nel caso in cui il gestore non sia in grado di ricevere, per motivi dipendenti o meno dalla propria volontà, i rifiuti che la nave intende conferire, non può essere applicata alcuna tariffa a carico della nave stessa.

Questo servizio è garantito nell'arco delle 24 ore e comporta l'impiego di n.°2 (minimo) addetti per la raccolta dei rifiuti dotati di n.° 1 mezzo di trasporto rifiuti con idonee capacità volumetriche (il mezzo per il ritiro di rifiuti destinati alla sterilizzazione in quanto conferiti da navi provenienti da Paesi extra U.E. e/o adibito alla raccolta dei rifiuti ospedalieri trattati

deve essere dedicato esclusivamente a tale tipo di attività allo scopo di evitare contaminazione tra i diversi rifiuti prima della sterilizzazione. I rifiuti sanitari e/o da navi provenienti da paesi extra U.E. sono consegnati in appositi contenitori ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente (deliberazione interministeriale del 27.07.84); pertanto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed alle norme previste dal vigente Codice della Strada.

B) GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI SOLIDI PERICOLOSI E NON

Codice CER	TIPOLOGIA DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
16 06 01*	batterie al piombo
16 06 02*	Batterie al Nichel-Cadmio
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*
18 01 03*	* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici
20 01 33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Oltre ai sopracitati rifiuti, si esclude che la nave possa produrre ulteriori tipologie di rifiuti identificabili tra i codici CER contrassegnati con l'asterisco.

L'organizzazione del servizio per i rifiuti speciali solidi pericolosi e non, si basa sull'occasionalità del conferimento, ossia una richiesta espressa della nave al gestore, quando la nave intenda servirsi del servizio.

Il gestore ad ogni modo, tenuto conto delle notifiche trasmesse dall'Autorità Marittima, invia il mezzo attrezzato, specificatamente abilitato, con autista per il ritiro del rifiuto dalla nave. Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato al polo di smaltimento finale o stoccaggio intermedio più vicino.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non, il servizio si svolge utilizzando un autocarro autorizzato, dotato di idoneo cassone che preveda per ogni rifiuto pericoloso uno specifico bacino di contenimento.

I rifiuti conformi a quelli precedentemente dichiarati dalla nave da voler smaltire, se non correttamente confezionati, saranno messi in sicurezza in idonei contenitori forniti dal soggetto gestore e caricati nell'autocarro.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante, specificando gli esatti metri cubi ritirati.

Al termine del servizio l'operatore-autista si reca, con apposito F.I.R., al centro autorizzato per la gestione dei rifiuti pericolosi.

I documenti di conferimento, devono contenere le informazioni di cui all'art. 193 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in aggiunta:

- Nome della nave;
- Banchina;
- Tipo di rifiuto;

- Metri cubi;
- Orario;
- Data;
- Firma (del Comandante).

C) GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Codice CER	TIPOLOGIA DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (RIFIUTI OIL)
13 02 04*	Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni clorurati
13 02 05*	Scarti di oli minerali per motori, ingranaggi per lubrificazioni non clorurati
13 04 03*	Altri oli di sentina della navigazione
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio acqua (OIL SLUDGE)
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
07 07 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 03*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi

Il Comando nave, nel caso in cui voglia provvedere al conferimento di tali rifiuti deve trasmettere la notifica con la tempistica di cui all'art. 6 del Titolo III.

Tale servizio si svolge utilizzando un autocarro con cisterna, la stessa deve essere munita di bacino di contenimento adattato per ogni tipologia di rifiuto pericoloso.

I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dai mezzi del gestore del servizio.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori del gestore devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna.

Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo del livello del liquido nella cisterna fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnano la/e manichette e chiudono il bocchettone della cisterna.

Le cisterne/contenitori/serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tali sistemi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% e devono essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno. Devono inoltre prevedere indicatori di livello e sfiati captati ed abbattuti da un idoneo sistema di abbattimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Devono essere adottate anche le prescrizioni in uso per il mantenimento degli impianti di distribuzione carburanti, ovvero specifiche panne antispiandimento da gettare in mare qualora dovesse avvenire l'accidentale sversamento di liquidi in mare.

Il gestore deve essere dotato di prodotto disinquinante, autorizzato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la bonifica di acque interessate dalla contaminazione da liquidi associabili ad idrocarburi petroliferi.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante della nave, specificando gli esatti metri cubi asportati.

Quando i liquidi sono pompati dai mezzi del gestore del servizio, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L'operatore deve stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa.

e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante della nave specificando gli esatti metri cubi asportati.

Al riempimento della cisterna, sia nel caso che i rifiuti siano pompati a bordo o dal gestore del servizio, l'operatore-autista si reca, con apposito F.I.R., al Centro autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti liquidi. I documenti di conferimento devono contenere tassativamente, le seguenti informazioni di cui all'art. 193 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in aggiunta:

- Nome della nave;
- Banchina;
- Tipo di rifiuto;
- Metri cubi;
- Orario;
- Data;
- Firma (del Comandante).

Il costo del servizio è a totale carico dell'utente e consiste in un diritto fisso di chiamata e un costo al metro cubo ritirato per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato.

D) GESTIONE DEI RIFIUTI SEWAGE (ACQUE NERE)

I rifiuti Sewage (o fanghi delle fosse settiche), identificati tramite codice CER 200304, vengono trattati con un servizio che si svolge utilizzando un autoespurgo.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori del gestore devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna.

Una volta che la cisterna si è riempita, gli operatori addetti al controllo fanno interrompere le operazioni di pompaggio a bordo della nave, riconsegnando la/e manichetta/e e chiudono il bocchettone della cisterna.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante specificando gli esatti metri cubi asportati.

Quando i liquidi sono pompati dai mezzi del gestore del servizio, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave. L'operatore deve stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna, accendere la motopompa, controllare le operazioni di carico e una volta riempita la cisterna spegnere la motopompa e togliere la/e manichetta/e dal bocchettone.

Anche in questo caso, al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il documento di conferimento dal Comandante specificando gli esatti metri cubi asportati.

Al riempimento della cisterna, sia nel caso che i rifiuti siano pompati a bordo o dal gestore, l'operatore-autista si reca, con apposito F.I.R., all'impianto autorizzato.

I documenti di conferimento devono contenere tassativamente, le seguenti informazioni di cui all'art. 193 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in aggiunta:

- Nome della nave;
- Banchina;
- Metri cubi;
- Orario;
- Data;
- Firma (del Comandante).

Per quanto riguarda il servizio di ritiro e smaltimento delle acque nere (CER 200304) è eseguibile su chiamata previa prenotazione telefonica da parte del Comandante della nave da effettuarsi con preavviso di almeno 24 ore.

Al momento della prenotazione deve essere comunicato l'orario di arrivo della cisterna per il prelievo.

Il costo del servizio è a totale carico dell'utente e consiste in un diritto fisso di chiamata e un costo al metro cubo per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato.

E) FORMULARI

Secondo le disposizioni generali vigenti, per tutte le operazioni di trasporto dei rifiuti *garbage* (rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi), sia per quel che riguarda il trasferimento dalla nave al gestore, e sia per quel che riguarda il trasferimento nel centro finale di recupero o smaltimento, non va redatto alcun *formulario* – *F.I.R.*. In ogni caso è prevista una ricevuta identificativa da parte del gestore, anche a mezzo di buono di prestazione, [come il modello di cui all'allegato B](#).

Per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il *formulario* verrà sempre redatto dal gestore, che assumerà la detenzione del rifiuto, ad eccezione di quando i carichi vengono movimentati nell'area portuale (es. il C.te di un'unità che porta l'olio esausto al gestore). In tutti gli altri casi il FIR verrà redatto da parte del soggetto gestore che assume la detenzione del rifiuto.

F) INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Il gestore dell'impianto deve consegnare ai produttori di rifiuti materiale pubblicitario ed informativo al fine di sensibilizzarli all'utilizzo dei servizi ed in particolare delle strutture per la raccolta dei summenzionati rifiuti speciali.

A tal proposito si deve predisporre un "[Documento Informativo](#)" che contenga una sintesi dell'organizzazione sulla gestione dei rifiuti portuali, una descrizione sintetica dei servizi portuali di gestione rifiuti garantiti, degli impianti portuali presenti e delle modalità di conferimento; il documento conterrà altresì l'indicazione dei punti di contatto per usufruire del servizio, l'indicazione delle tariffe e le procedure per le segnalazioni di disfunzioni, disservizi e inadeguatezze rilevati in occasione dell'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi. A tal proposito, i produttori di rifiuti che fruiscono degli impianti portuali di raccolta, qualora rilevino dei disservizi o delle inadeguatezze, possono segnalarli compilando l'apposito modulo (allegato C), che al momento del conferimento viene consegnato dal soggetto gestore.

G) TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE

Al fine di poter proporre eventuali modifiche da apportare al Piano, è istituito un Tavolo di consultazione permanente cui partecipano i soggetti di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs 24 giugno 2003 n°182, come di seguito specificate:

- un rappresentante della Provincia di Messina;
 - un rappresentante del comune di Furnari;
 - un rappresentante dell'A.R.P.A. Messina;
 - un rappresentante della Società A.T.O. competente per territorio;
 - un rappresentante dei Vigili del Fuoco di Messina;
- Un rappresentante di ognuna delle seguenti categorie, ove presenti:
- pesca;
 - diporto;
 - traffico passeggeri;
 - traffico merci;
 - il concessionario del porto turistico di Portorosa.

Il suddetto Tavolo è presieduto dal Capo del Circondario Marittimo di Milazzo, che

si riserva la facoltà di far partecipare ulteriori soggetti.

Il Tavolo di consultazione permanente si riunisce ogni anno, o comunque, ad ogni richiesta da parte del Capo del Circondario Marittimo di Milazzo che può decidere se convocarlo in forma ristretta (es. solo rappresentanti istituzionali) o in forma estesa.

Ad ogni riunione viene redatto apposito processo verbale.

TITOLO VI

Articolo 22

(Isole ecologiche)

Il sistema di raccolta dei rifiuti diversi da quelli *garbage* deve essere costituito da almeno **due (2) isole ecologiche per il porto di Portorosa** con dimensioni volumetriche e superficiali da valutare a seguito di sopralluogo sulle zone interessate garantendo comunque la naturale viabilità dell'ambito portuale e il minore impatto ambientale.

Le isole ecologiche devono essere posizionate a seguito di una scrupolosa analisi che individui i luoghi ritenuti opportuni e distribuite in modo da permettere un facile conferimento da parte degli utenti portuali.

In particolare, di seguito sono elencati i siti idonei per le isole ecologiche, nonché il numero delle stesse isole ritenuto confacente alle reali necessità locali:

Porto di Portorosa:

- a) Darsena turistica;
- b) Banchina pescatori;

L'esatta ubicazione delle isole ecologiche, nonché l'eventuale modifica, del numero delle stesse, anche successivamente all'entrata in vigore del presente piano deve essere stabilita, d'intesa con il concessionario del servizio.

Le isole ecologiche saranno costruite con materiale idoneo e provviste di copertura a falde con una superficie piana superiore al basamento, ove si colloca un bacino di contenimento atto ad evitare sversamenti accidentali sul terreno, chiuso nella parte superiore da un grigliato metallico. L'area deve essere totalmente recintata da un pannello grigliato per un altezza totale di minimo mt. 2,5.

Sopra il grigliato delle singole isole saranno posizionati i contenitori di cui: n.°1 (uno) contenitore per la raccolta dell'olio esausto (idonea capacità); n.° 1 (uno) contenitore per la raccolta di filtri (idonea capacità) e n.°1 (uno) contenitore per la raccolta delle batterie esauste (idonea capacità).

La gestione dell'impianto è a carico al soggetto gestore che provvede alla custodia dell'area, alla pulizia e alla manutenzione degli impianti, al conferimento gratuito all'impresa mandataria dei Consorzi obbligatori, nonché all'espletamento delle incombenze amministrative connesse alla gestione dei rifiuti in questione.

Le isole ecologiche, prima di entrare in funzione, e ad ogni richiesta da parte dell'Autorità Marittima, devono essere singolarmente valutate dall'A.R.P.A. di Messina. Le risultanze delle suddette verifiche sono messe a disposizione dell'Autorità Marittima. Le eventuali spese per le verifiche di compatibilità ambientale rimangono comunque a carico del gestore.

TITOLO VII QUADRO DEI COSTI E DELLE TARIFFE

ANALISI DEI COSTI PREVISTI DAL PIANO – GENERALITA'

Gli oneri relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti sono coperti da tariffa a carico delle unità navali di cui all'art.2.

Il regime tariffario da applicare alle navi che approdano nel porto o che sostano nella relativa rada e che usufruiscono dei servizi portuali di raccolta, secondo quanto previsto dagli artt.8 – 10 D.Lgs. 182/2003, è determinato in base ai criteri contenuti nel paragrafo 11 del Piano di Gestione e Raccolta Rifiuti.

In merito alle unità da diporto ed alle unità da pesca, con un numero di passeggeri non superiore a dodici, devono essere applicate tariffe agevolate come disposto dall'articolo 8 comma 4 del suddetto Decreto.

CALCOLO DELLE TARIFFE

L'art. 8 del D.Lgs n°182/2003 prevede che gli oneri relativi agli impianti ed ai servizi portuali di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi devono essere coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto.

Il gestore del servizio deve redigere, entro un mese dalla data di aggiudicazione, un tariffario, che tenga conto del costo annuo previsto per la gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, il suddetto tariffario deve essere approvato dal Capo del Circondario Marittimo di Milazzo.

Il tariffario, su richiesta del gestore del servizio, può essere annualmente modificato secondo le procedure di cui sopra.

Il sopra citato tariffario deve comprendere le seguenti distinte tariffe, in ragione del tipo di unità e di rifiuto, composto da:

1. TARIFFA PER RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI, composta, ai sensi dell'allegato IV del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, da:

a. una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta.

Detta quota deve essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave.

Tale soluzione è sicuramente in linea con gli intendimenti del legislatore comunitario e nazionale, in quanto consente di non penalizzare eccessivamente le navi che hanno "capacità di stoccaggio" adeguate e che non avvalendosi del servizio portuale, sono tenute a corrispondere una quota fissa che –si propone- venga calcolata attraverso una riduzione in percentuale sulla tariffa standard per tipologia e caratteristica delle navi; tale quota fissa non inferiore al 35% di copertura dei costi del servizio risponde pienamente a quel criterio impartito dagli organi comunitari allo scopo di incentivare il ricorso al conferimento con l'indubbio vantaggio di non sovradimensionare l'alea d'impresa del soggetto gestore in funzione del numero delle navi ammesse al regime di deroga.

b. da una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota fissa.

2. TARIFFA PER RESIDUI DEL CARICO, per il conferimento dei residui del carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182.

3. TARIFFA FORFETTARIA, in sostituzione delle tariffe di cui ai punti 1 e 2, non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, per le **unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri**, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, ed in deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV dello stesso D.Lgs.

Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 23 *(Controlli ed ispezioni)*

Al fine di verificare la corretta osservanza delle disposizioni di cui alla presente pianificazione, il personale preposto ai relativi controlli potrà procedere in qualsiasi momento ad ispezioni a bordo ovvero ai mezzi nautici e/o terrestri impiegati per le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché presso gli impianti di smaltimento degli stessi.

Per le finalità di cui al punto precedente i responsabili ed il personale della Ditta incaricata ovvero che gestiscono impianti per lo smaltimento di rifiuti, dovranno consentire incondizionatamente l'accesso alle unità, locali, mezzi, impianti ed aree interessate ai controlli, nonché provvedere all'esibizione della documentazione relativa alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ed agli adempimenti di cui ai precedenti artt. 18 e 19, offrendo la massima assistenza nel corso dei relativi accertamenti.

Analoghe ispezioni potranno essere effettuate a bordo delle unità di cui al precedente articolo 2, ormeggiate presso i porti di Portofino o all'ancora nella relativa rada.

Sono fatti salvi i controlli e le ispezioni che il competente Ufficio di Sanità Marittima, nell'ambito delle proprie esclusive competenze istituzionali, riterrà di dover attuare, fermo restando al riguardo l'obbligo per le unità ed i soggetti di cui al precedente art.2, di ottemperare ai provvedimenti emanati e/o prescrizioni disposte dalla citata Autorità Sanitaria.

ALLEGATI

Allegato "A" Modulo di notifica prima dell'arrivo in porto

Allegato "B" Documento di conferimento

Allegato "C" Modulo segnalazione disservizi

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL' ENTRATA NEL PORTO DI MILAZZO (ex art. 6 Direttiva 2000/59/CE)
INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF MILAZZO (as referred to in Article 6 of Directive 2000/59/CE)

1. DETTAGLI DELLA NAVE – Ship's details

1.1 Nome della nave – Name of ship:	1.5 Proprietario o armatore – Owners or Operators:
1.2 Numero IMO – IMO number:	1.6 Stato di bandiera – Flag State:
1.3 Indicativo radio della nave – Call sign:	
1.4 Tipo di nave – Type of ship: ☐ Petroliera – Oil tanker ☐ Chimichiera – Chemical Tanker ☐ Gasiera – Gas Carrier ☐ Porta rinfusa – Bulk carrier ☐ Porta container – Container ☐ Altre navi Cargo – Other cargo ship ☐ Nave passeggeri – Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Altro (specificare) Other (specify)	

2. DETTAGLI DEL PORTO E DEL VIAGGIO – Port and voyage particulars

2.1 Data e ora presunta di arrivo – ETA:	2.6 Ultimo porto di scalo dove sono stati conferiti i rifiuti – Last port where waste was delivered:
2.2 Data e ora presunta di partenza – ETD:	2.7 Data dell' ultimo conferimento – Date of last delivered:
2.3 Ultimo porto di scalo e Stato – Last port and country:	2.8 Nome del comandante che notifica questo modello – Master's name who notify this form:
2.4 Porto successivo e Stato (se conosciuto) - Next port and country (if known):	

3. INTENDETE CONFERIRE (contrassegnare la casella appropriata) Are you delivering (tick appropriate box)

tutti – **all** ☐ alcuni – **some** ☐ nessuno – **none** ☐

dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta? **of your waste into a port reception facilities?**

(indicare il nome del gestore dell'impianto di raccolta, se conosciuto – **please state the name of reception facilities, if known**)

4. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA CONFERIRE – Type and amount of waste for discharge to facility

Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:

Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaing on board, and percentage of maximum storage capacity:

Nel caso in cui intendete conferire tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre **If delivering ALL waste, complete the second column as appropriate.**

Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, compilate tutte le caselle - **If delivering SOME or NONE waste, complete all columns.**

Tipo – Type	Rifiuti da conferire m ³ Waste to be delivered CBM	Capacità di stoccaggio massima dedicata m ³ Maximum dedicated storage capacity CBM	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m ³ Amount of waste retained onboard CBM	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti Port at which remaining waste will be delivered	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e i successivo scalo m ³ Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call CBM
MARPOL Allegato I – Oli (m ³) MARPOL Annex I – waste oils (m³)					
Acque di sentina Oily bilge water					
Residui oleosi (fanghi) Oily residues (sludge)					
Acque oleose di lavaggio di cisterne Oily tank washing					

Acque sporche di zavorra Dirty ballast water					
Incrostazioni e fanghi da lavaggio di cisterne Scale and sludge from tank cleaning					
Altro (specificare) Other (specify)					
Residui del carico ⁽²⁾ (specificare) Cargo residues ⁽²⁾ (specify)					
Nome della nave – Name of ship:			Numero IMO – IMO number:		
Tipo – Type	Rifiuti da conferire m ³ Waste to be delivered CBM	Capacità di stoccaggio massima dedicata m ³ Maximum dedicated storage capacity CBM	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo m ³ Amount of waste retained onboard CBM	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti Port at which remaining waste will be delivered	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo m ³ Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call CBM
MARPOL Allegato II – Sostanze Liquide Nocive –(m³)/nome MARPOL Annex II – Noxious Liquid substances (m3)/name					
Sostanze di categoria X Category X substance					
Sostanze di categoria Y Category Y substance					
Sostanze di categoria Z Category Z substance					
Altre sostanze OS OS - other substances					
Residui del carico ⁽²⁾ Cargo Residues⁽²⁾					
MARPOL Allegato IV – Acque di scarico MARPOL Annex IV – Sewage					
Acque di scarico ⁽¹⁾ Sewage⁽¹⁾					
MARPOL Allegato V – Rifiuti MARPOL Annex V – Garbage					
Rifiuti alimentari Food waste					
Plastica Plastic					
Rifiuti associati al carico ⁽²⁾ (Accessori di trattenuta e copertura del carico, materiali di imballaggio, ecc.) Cargo-associated waste (floating dunnages and lining, packing material, etc.)					
Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc. Ground-down paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.					
Ceneri di incenerimento Incinerator ash					
Rifiuti alimentari - D.M. 22 maggio 2001 n. 15376 Alimentary wastes – D. May 22th, 2001 n. 15376					
Rifiuti sanitari – D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 Sanitary wastes – D. July 15th, 2003 n. 254					
Altri rifiuti (specificare) Other wastes (specify)					
Residui del carico ⁽²⁾ Cargo residues⁽²⁾					
MARPOL Allegato VI – Inquinamento dell' aria MARPOL Annex VI – Air pollution					
Sostanze distruttive dell'Ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze Ozone-depleting substances and equipments containing such substances					
Residui di pulizia di gas di scarico Exhaust gas-cleaning residues					
⁽¹⁾ Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell' allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato. ⁽¹⁾ Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV of Marpol 73/78. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorized discharge at sea. ⁽²⁾ Può trattarsi di stime. ⁽²⁾ May be estimates.					

Note – Notes

1.Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.

1.The information may be used for port State control and other inspection purposes.

2.La presente notifica deve essere trasmessa all'Autorità Marittima del porto di approdo.

2.This form must be sent to the calling port Maritime Authority (MILAZZO Coast Guard/Capitaneria di Porto).

3.Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell' art. 9 della Direttiva 2000/59/CE.

3.This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive 2000/59/CE.

Confermo, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:

I confirm, aware that under Articles 75 and 76 of Italian Presidential Decree 445/2000, in case of misrepresentation found by proceeding will apply criminal sanctions and the loss of the benefit obtained on the basis of false declarations:

- che le informazioni riportate nella presente notifica sono accurate e corrette, che la nave è in possesso di tutti i certificati Marpol in regola con le vigenti normative, che i Registri Marpol sono regolarmente aggiornati e che a bordo vi è capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

- the above details are accurate and correct, the ship is in possession of all Marpol certificates in compliance with the regulations in force, the Marpol Record Books are regularly updated and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

Data / date _____

ora / hour _____

IL COMANDANTE / THE MASTER

DOCUMENTO di CONFERIMENTO

Non obbligatorio per i pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.gs 24 giugno 2003, n°182, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al presente documento di conferimento in forma cumulativa all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico (art. 6 comma 4 D.lgs. 24 giugno 2003, n°182).

PRODUTTORE DEI RIFIUTI			
Nome della nave		Bandiera	
Ufficio di iscrizione		Numero di matricola	
Nominativo internazionale		Numero IMO	
TSN		TSL	
Armatore			
Indirizzo			
Proprietario			
Indirizzo			
Tipologia rifiuto			
Quantità			
Data/ora del conferimento			

Firma del produttore

Firma del gestore

Portorosa, lì**Allegato C**

SCHEDA DI SEGNALAZIONE INADEGUATEZZE IMPIANTI E SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Dati del dichiarante:

Nome: _____

Cognome: _____

A che titolo fa uso degli impianti/servizi portuali di raccolta rifiuti:

- Il servizio di ritiro dei rifiuti oleosi è:

☐ EFFICIENTE

☐ INEFFICIENTE

perché

- Il servizio di ritiro dei rifiuti alimentari è:

☐ EFFICIENTE

☐ INEFFICIENTE

perché

- La localizzazione degli impianti di raccolta rifiuti urbani è:

☐ ADEGUATA

☐ INADEGUATA

perché

- La quantità degli impianti di raccolta rifiuti è:

☐ SUFFICIENTE

☐ INSUFFICIENTE

perché

- L'isola ecologica è funzionale alle esigenze:

☐ SI

☐ NO

perché

- Gli orari durante i quali è possibile effettuare i conferimenti presso l'isola ecologica sono:

☐ SUFFICIENTI

☐ INSUFFICIENTI

perché

FIRMA
